

AVVISO PUBBLICO

Manifestazione di interesse per l'attribuzione di aiuti economici una tantum, provenienti dal Fondo regionale per il rincaro energia, in favore dei nuclei familiari per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica.

RIAPERTURA BANDO

Art. 1 (Finalità)

La legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie) all'articolo 1, commi 163, al fine di fare fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e limitarne gli effetti negativi sulle imprese e sulle famiglie, istituisce il "Fondo regionale per il rincaro dell'energia", e, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2022, n. 1161, con determinazione dirigenziale n. G18653 del 27 dicembre 2022, ha assegnato al Distretto Sociosanitario RM 5.6 la somma di Euro 233.357,08 destinata ai nuclei familiari bisognosi quale aiuto una tantum per fronteggiare gli aumenti dei costi delle utenze domestiche relative alla fornitura di energia elettrica e a seguito pubblicazione del primo bando sono state erogate risorse per € 175.650,00 con un residuo di € 57.707,08 oggetto di questo bando.

Articolo 2 (Soggetti beneficiari)

Possono presentare istanza di manifestazione di interesse per accedere agli aiuti economici di cui al presente avviso i soggetti privati in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residente iscritto all'anagrafe di uno dei Comuni del Distretto Sociosanitario RM 5.6 (Artena, Carpineto Romano, Colferro, Gavignano, Gorga, Labico, Montelanico, Segni, Valmontone) di cui alla DGR Lazio n. 660 del 2017;
- b) essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità, il cui valore non sia superiore a 25 mila Euro;
- c) titolarità di un'utenza domestica di energia elettrica nel comune di residenza relativa all'abitazione del nucleo familiare.
- d) Non avere presentato domanda nel primo bando o non essere stati ammessi per documentazione errata o insufficiente o altra motivazione.**

Nell'istanza di cui al comma 1 i richiedenti debbono obbligatoriamente dichiarare se hanno usufruito delle agevolazioni di cui decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" (Decreto Aiuti bis).

L'istanza presentata ha valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 quanto al possesso di tutti i requisiti previsti dal bando.

Articolo 3 (Entità dell'aiuto economico)

L'entità dell'aiuto economico una tantum è pari a euro 150,00 (centocinquanta/00) ed è cumulabile con altre agevolazioni volte a far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia.

Articolo 4

(Modalità e termini di presentazione delle istanze)

L'istanza di manifestazione di interesse, redatta utilizzando il modulo di cui all'allegato A, deve essere sottoscritta dal soggetto proponente e presentata all'Ufficio Protocollo del proprio Comune di residenza, **a partire dal 9.10.2023 ed entro e non oltre il 27.10.2023**, anche a mezzo pec.

Nell'oggetto dell'istanza deve essere riportata la seguente dicitura: **"Manifestazione di interesse per l'attribuzione di aiuti economici una tantum, provenienti dal Fondo regionale per il rincaro energia, in favore dei nuclei familiari per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica"**.

È ammissibile un'unica istanza per nucleo familiare.

L'istanza presentata ha valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 quanto al possesso di tutti i requisiti previsti dal bando.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- b) attestazione ISEE in corso di validità completa di tutti i membri del nucleo familiare come da risultanze anagrafiche;
- c) copia di una delle ultime fatture relative all'utenza di energia elettrica (comprehensive dei fogli esplicativi che accompagnano la bolletta), intestata al richiedente che deve essere nel nucleo familiare come da attestazione ISEE e relativa all'abitazione di residenza.

Art. 5.

(Istruttoria, Graduatoria, Valutazione delle domande e modalità di erogazione del contributo)

Successivamente alla scadenza del termine, ogni Comune del Distretto Sociosanitario effettua l'istruttoria delle istanze pervenute attraverso una Commissione appositamente nominata ed approva una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

- prioritariamente, tutti i nuclei richiedenti, in ordine crescente del Valore ISEE, che non hanno ricevuto le agevolazioni di cui al decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" (Decreto Aiuti bis);
- a seguire, tutti i nuclei richiedenti, in ordine crescente del Valore ISEE, che hanno ricevuto le agevolazioni di cui al decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 recante "Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali" (Decreto Aiuti bis).

Si ricorda che le agevolazioni di cui ai punti precedenti sono state riconosciute AUTOMATICAMENTE, nel 2022, a tutti i nuclei familiari in possesso di Attestazione ISEE uguale o inferiore a 15 mila euro ovvero a 20 mila euro in caso di almeno 4 figli a carico e, su richiesta, ai nuclei presso le quali vive un soggetto in gravi condizioni di salute mantenuto in vita da apparecchiature domestiche elettromedicali.

In caso di identico valore ISEE, verrà data priorità al valore minore di ISR.

In caso di ulteriore parità si procederà secondo il numero, la data e l'orario di protocollazione dell'istanza.

Al termine di tale istruttoria la Commissione di ogni Comune invierà al Comune Capofila la graduatoria delle istanze idonee pervenute e l'elenco delle domande che non hanno superato l'istruttoria.

Non saranno considerate le istanze:

- pervenute oltre i termini indicati al precedente articolo 4 o con modalità diverse da quelle ivi indicate;
- presentate da un soggetto diverso da quelli di cui all'articolo 2.
- presentate da soggetti che hanno beneficiato del medesimo contributo nel precedente bando

Le risorse residue come sopra specificate verranno ripartite tra i Comuni in proporzione al numero totale delle domande ammesse al beneficio e ciascun Comune liquiderà il contributo agli aventi diritto, **esclusivamente a mezzo di bonifico sull'IBAN indicato in sede di domanda**, anche relativo ad una carta prepagata, **intestato o cointestato al soggetto beneficiario**, intestatario dell'utenza.

Si ricorda che l'Iban è un codice identificativo formato da 27 caratteri i cui primi due sono IT.

Sono esclusi i libretti postali che riportano il codice 0760103384.

Non è ammesso il pagamento per cassa.

Il valore del Bonus erogato verrà inserito sul Casellario dell'assistenza / SIUSS nella specifica categoria A1.05 "Contributi per l'alloggio – Utenze". Il Bonus erogato NON incrementa il valore reddituale soggetto a tassazione così come non condiziona il valore ISEE delle successive annualità.

Il Bonus non condiziona il valore del Reddito di cittadinanza.

L'elenco dei beneficiari redatto con il solo numero identificativo della domanda (protocollo di ricezione) saranno pubblicati presso l'Albo pretorio online del proprio Comune di residenza e sui relativi siti istituzionali.

Articolo 6

(Pubblicità dell'avviso e comunicazioni relative alle istanze)

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Colleferro, capofila di Distretto all'indirizzo www.comune.colleferro.rm.it e sui siti istituzionali degli altri Comuni.

Ogni comunicazione relativa all'istanza trasmessa avverrà a mezzo e-mail o P.E.C..

Articolo 7

(Controlli)

Qualora a seguito di controllo risulti che sono state rese dichiarazioni mendaci o non corrispondenti al vero, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che prevedono la decadenza dai benefici e relative sanzioni penali conseguenti.

Pertanto, i soggetti che presentano l'istanza avranno cura di rilasciare dichiarazioni veritiere, che non risultino diverse o contraddittorie, tra loro e rispetto a quanto già dichiarato - e nei termini richiesti dall'amministrazione - negli appositi allegati al presente Avviso.

Articolo 8

(Trattamento dei dati)

I dati raccolti con l'istanza saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente Avviso e per quelle conseguenziali in caso di ammissione al contributo, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2019 n. 101, e dal Regolamento (UE) 2016/679.

Articolo 9
(Ricorsi)

Tutte le determinazioni adottate dal Dirigente competente in conseguenza del presente avviso potranno essere impugnate mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lazio (TAR), ai sensi dell'articolo 40 e seg. del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione delle suddette determinazioni sul sito internet www.comune.colleferro.rm.it o comunque dalla conoscenza del relativo contenuto. Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso è competente in via esclusiva il foro di Velletri.

L'Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Colleferro
Capofila del Distretto Sociosanitario RM 5.6
(Diana Stanzani)

Il Sindaco del Comune di Colleferro
Capofila del Distretto Sociosanitario RM 5.6
(Pierluigi Sanna)